

REGOLAMENTO (CE) N. 1586/97 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1997

recante modalità d'applicazione relative all'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materiali per la fabbricazione, nella Comunità, di prodotti non destinati in primo luogo al consumo umano o animale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(CEE) n. 334/93, nel rispetto delle legittime aspettative dei soggetti interessati;

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando che occorre limitare le materie prime ed i prodotti finiti che possono essere ottenuti da esse, al fine di salvaguardare i mercati tradizionali senza pregiudicare l'obiettivo della ricerca di nuovi sbocchi per le materie prime;

visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1422/97⁽²⁾, in particolare gli articoli 12 e 16,

considerando che occorre precisare ulteriormente la nozione di prodotto finito non destinato in primo luogo al consumo umano o animale;

vista la decisione 93/355/CEE del Consiglio, dell'8 giugno 1993, relativa alla conclusione di un memorandum d'intesa sui semi oleaginosi tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America nel quadro del GATT⁽³⁾, in particolare il punto 7 del memorandum d'intesa sui semi oleaginosi,

considerando che, nell'applicare il regime istituito dal presente regolamento, si devono prendere in considerazione le condizioni specifiche vigenti esistenti in alcuni Stati membri, e in particolare i fattori attinenti all'agronomia, alla sanità, al controllo, all'ambiente e al diritto penale, riducendo tuttavia al minimo, nella Comunità, le differenze relative al trattamento riservato a tali fattori;

considerando che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1765/92, le superfici ritirate dalla produzione possono essere utilizzate al fine di ottenere materiali per la fabbricazione, nella Comunità, di prodotti non destinati in primo luogo al consumo umano o animale, a condizione che vengano adottati efficaci sistemi di controllo;

considerando che né le materie prime coltivate su seminativi messi a riposo, né i prodotti derivati possono beneficiare di aiuti comunitari;

considerando che è opportuno, in sede di adozione delle misure d'applicazione, operare una distinzione tra le materie prime che possono essere destinate al consumo umano o animale e quelle che invece non possono esserlo;

considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita, è necessario introdurre ulteriori modifiche alle norme d'applicazione relative all'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materiali per la fabbricazione, nella Comunità, di prodotti non destinati in primo luogo al consumo umano o animale; che il regolamento (CEE) n. 334/93 della Commissione, del 15 febbraio 1993, recante modalità d'applicazione relative all'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materiali per la fabbricazione, nella Comunità, di prodotti non destinati in primo luogo al consumo umano o animale⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2991/95⁽⁵⁾, è stato oggetto di numerose modifiche; che, per motivi di chiarezza, è necessario rifondere tale regolamento; che è pertanto opportuno abrogare il regolamento

considerando che si rende necessaria una definizione precisa del ruolo di ogni principale soggetto attivo sul mercato; che, dovendosi esplicitamente prevedere la creazione di nuove attività commerciali in questo mercato, occorre introdurre la nozione di collettore; che è d'uopo definire le materie prime che possono essere coltivate sulle superfici messe a riposo, nonché le utilizzazioni finali cui tali materie prime possono essere destinate, in modo che il coltivatore possa beneficiare immediatamente del nuovo regime;

considerando che occorre distinguere esplicitamente tra le responsabilità del richiedente, che terminano con la consegna dell'intero quantitativo di materia prima raccolta, e quelle del collettore o del primo trasformatore, che iniziano al momento della consegna e terminano con la trasformazione delle materie prime nei prodotti finiti prestabiliti, non destinati ad usi alimentari; che il mancato adempimento degli obblighi da parte del richiedente

(1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.

(2) GU n. L 196 del 24. 7. 1997, pag. 18.

(3) GU n. L 147 del 18. 6. 1993, pag. 25.

(4) GU n. L 38 del 16. 2. 1993, pag. 12.

(5) GU n. L 312 del 23. 12. 1995, pag. 9.